

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli Prima Unità Organizzativa

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Definizione
Articolo 3	Aree di intervento
Articolo 4	Caratteristiche delle iniziative
Articolo 5	Destinatari
Articolo 6	Procedura per il rilascio del patrocinio
Articolo 7	Pubblicizzazione del patrocinio
Articolo 8	Responsabilità
Articolo 9	Altri enti pubblici patrocinatori
Articolo 10	Sponsor privati
Articolo 11	Autorizzazioni
Articolo 12	Abrogazione ed entrata in vigore

ART. 1

FINALITA'

- 1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
- 2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.

ART. 2 DEFINIZIONE

- 1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione simbolica e sostegno ad iniziative organizzate da soggetti terzi e ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, morali, umanitarie, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, scientifiche, celebrative, educative, sportive, ambientale od economiche.
- 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per il Comune di Sant'Agnello e rivestire particolare rilevanza per l'immagine del paese.
- 3. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo economico, che dovrà essere sempre espressamente richiesto secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.
- 4. La concessione del patrocinio non darà luogo in alcun caso all'accollo a carico del Comune di spese di qualsiasi natura e/o alla concessione di esenzioni e/o agevolazioni tariffarie o di imposte.
- 5. Il patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
- 6. La concessione del patrocinio può consentire, se richiesta, l'affissione gratuita del materiale pubblicitario della manifestazione (poster e manifesti) negli appositi spazi destinati agli eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale

ART. 3 AREE DI INTERVENTO

Il Comune di Sant'Agnello concede il patrocinio al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto Comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio, perseguano fini di interesse pubblico ed in particolare le attività che:

- arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
- promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità;
- promuovano l'attività ricreativa e sportiva tra la popolazione;
- favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità tra le persone;
- promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;
- siano volte a scopi di solidarietà e beneficienza;
- promuovano la coscienza ambientale e/o civica;

promuovano la formazione e l'informazione.

ART. 4

CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE

Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del comune devono:

- 1. essere senza scopo di lucro;
- 2. essere pubbliche, con accesso libero o con prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
- 3. essere "accessibili" a tutti in quanto previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione;
- 4. garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.

La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

ART. 5

DESTINATARI

La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, società di persone e di capitali, con esclusione dei partiti politici ed associazioni sindacali.

I contributi possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.

ART. 6

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO

- 1. Per ottenere il patrocinio, il richiedente deve inoltrare domanda scritta, compilata su apposita modulistica predisposta dall' ufficio competente, indirizzata al Sindaco, almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. E' facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
- 2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria (copia atto costitutivo e/o dello statuto);
 - il programma della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - la segnalazione della necessità di eventuali interventi relativi alla viabilità e al trasporto pubblico locale ai fini del regolare svolgimento della manifestazione o iniziativa;

- ogni altra notizia utile.
- 3. La mancata indicazione o produzione di quanto sopra comporta d'ufficio la dichiarazione di non procedibilità dell'istanza e l'archiviazione della stessa.
- 4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
- 5. L'istanza, dopo l'istruttoria svolta dalla competente Unità Organizzativa, è esaminata e valutata dalla Giunta Comunale

ART. 7

PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO

- 1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre in massima evidenza su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Sant'Agnello e la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Sant'Agnello".
- 2. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio.
- 3. Chi, sprovvisto del patrocinio comunale, utilizzi abusivamente lo stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

ART. 8 RESPONSABILITA'

Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale ed amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività od iniziative per le quali ha concesso il patrocinio. Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

ART. 9

ALTRI ENTI PUBBLICI PATROCINATORI

E' consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocini.

ART. 10 SPONSOR PRIVATI

Per iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di

pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

ART. 11

AUTORIZZAZIONI

- 1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione della manifestazione.
- 2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

ART. 12

ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni di cui al presente Regolamento abrogano e sostituiscono tutte le precedenti in vigore presso questo Ente e con esse contrastanti, anche se inserite in atti o regolamenti diversi da quelli richiamati negli articoli precedenti e non espressamente indicati.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune ed entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.